

POLIZZA N° 52728157

CAPITOLATO SPECIALE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE, SPESE LEGALI
E PERITALI**

LOTTO 2

CIG: 7187618203

La presente polizza è stipulata tra

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Protezione Civile della Regione
Via Natisone 43
33057 Palmanova (UD)

e

ALLIANZ S.p.A.
GERENZA DI PADOVA
Via Trieste 49 – 35121 padova
C.F./P.I. 05032630963

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	26/11/2017
Alle ore 24.00 del:	26/05/2019

Frazionamento del premio:

annualità:	26/11/2017 – 26/11/2018
semestralità:	26/11/2018 – 26/05/2019

Polizza n. 52728157

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio nonché per conto dei soggetti sotto indicati, riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato i Volontari ed i capisquadra della Protezione Civile del FVG.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dell'ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Atto illegittimo	Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi

dell'art. 1898 Cod. Civ., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno 26/11/2017 anche sotto riserva nelle more della stipula del contratto, ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il sessantesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24,00 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno

facoltà di recedere dalla polizza: l'efficacia del recesso non potrà, comunque, avere effetto se non alla prima scadenza rateale/annuale. In ogni caso, il preavviso di recesso deve pervenire alla parte che subisce il recesso almeno 120 giorni prima della scadenza annuale suddetta. Il recesso è consentito quando il rapporto tra sinistri (liquidati e riservati) e premi netti incassati dovesse risultare superiore al 60%.

Art. 8 - Durata del contratto e proroga tecnica del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta, alla scadenza di detto periodo.

E' facoltà della Protezione Civile, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere una proroga tecnica dell'appalto, non superiore a n. 180 (centottanta) giorni, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio stesso. L'eventuale proroga viene attivata a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui alla presente polizza.

Art. 09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 11 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs.n. 196 del 30/06/2003 e s.m. e i., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 12 – Rinvio alla norme di legge

Per tutto quanto qui non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 13 - Assicurati

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza i volontari ed i capisquadra della Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione della garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume a proprio carico l'onere relativo alle spese previste dall'art. 15, per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale inerenti alle garanzie prestate in polizza per la tutela dei diritti nell'interesse proprio nonché per conto degli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti od eventi connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente, ivi incluse le attività accessorie, collegate e complementari.

Art. 15 – Rischi inclusi

La garanzia è operante per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli derivanti da inquinamento. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa penale per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria nonché quelli derivanti da inquinamento limitatamente ai casi di:
 - proscioglimento;
 - archiviazione in istruttoria;
 - assoluzione con decisione passata in giudicato;
 - il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso;
 - derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.);
3. controversie in sede penale per delitto colposo o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale o di navigazione, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore o natanti di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;
4. l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
5. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti commessi involontariamente;
6. l'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative qualora l'assicurato debba presentare ricorso e/o opposizione all'organo competente (esclusi i ricorsi al TAR).

Le garanzie tutte di polizza si intendono estese anche per le attività svolte in forma associata con altri Enti, escluse le vertenze tra gli Enti partecipanti all'Associazione.

Art. 16 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese:

1. di assistenza consulenza e patrocinio per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
2. di assistenza stragiudiziale;
3. processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
4. per l'intervento di un Legale per ciascun Assicurato, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati e dell'eventuale domiciliatario;
5. per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
6. per indagini per la ricerca di prove a difesa;

7. di giustizia;
8. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato;
9. arbitrali rituali e/o irrituali, compreso l'arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (atte a riconoscere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso);
10. conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
11. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
12. per la redazione di denunce, querele, ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità giudiziarie competenti;
13. di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro;
14. per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
15. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
16. per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
17. dell'IVA sulle parcelle dei professionisti (avvocati e periti), se l'Ente, a norma di legge, non ha la possibilità di recuperarla.

Si intendono sempre escluse:

1. le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
2. le multe e le ammende;
3. tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese per la registrazione delle sentenze e degli atti transattivi.

Art. 17 - Condizioni di operatività della copertura

L'Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dai soggetti assicurati;
- 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dai soggetti assicurati.

Art. 18 – Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) è conseguente a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- b) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente Contraente;
- c) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- d) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- e) è addebitabile a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nei giudizi instaurati presso la Corte dei Conti;

- f) è relativa a materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (TAR) salvo quanto previsto all'art. 15;
- g) è relativa all'impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR.

Art. 19 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti ad 1 anno dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 24 mesi, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Art. 20 - Estensione territoriale

La presente polizza si intende operante nel territorio europeo, inteso in senso geografico e non di appartenenza all'Unione Europea, salvo la possibilità di estendere i limiti territoriali della garanzia previa integrazione della presente polizza con relativa integrazione del premio. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia e in Euro.

Art. 21 - Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 10.

Art. 22 - Scelta del legale

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia e l'eventuale domiciliatario, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Nel caso si verifichi un sinistro unico che abbia attinenza a più di una garanzia del presente contratto, l'assicurato ha il diritto alla scelta di un Avvocato per la vertenza di diritto penale e un

ulteriore per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile.

Art. 23 Recupero somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. 24 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini e con le modalità sopra indicate, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 25 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Il numero preventivato annuo di soggetti assicurati è pari a 9.665, regolabile secondo quanto previsto dall'art. 24.

Art. 26 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 25.000,00 per singolo assicurato.

Art. 27 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- € 5.000,00 per evento e per persona.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Impresa assicuratrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.

L’Impresa assicuratrice si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Nel caso di utilizzo di altri conti, entro sette giorni dall’accensione del nuovo conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, l’affidatario comunica alla Protezione civile della Regione gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’Impresa assicuratrice si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve essere inserita a pena di nullità assoluta del contratto e l’affidatario si obbliga a trasmettere alla Protezione civile della Regione copia dei citati contratti.

L’Impresa assicuratrice che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla Protezione civile della Regione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 del precitato art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si forniscono le seguenti informazioni:

- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dall’Impresa assicuratrice sono necessari per la stipula e l’esecuzione del presente contratto;
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a cura della Protezione Civile della Regione;
- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula del presente contratto e per l’esecuzione dello stesso;
- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici, agli Enti

previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;

- titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è la Protezione Civile della Regione;

- il Responsabile del trattamento dei dati relativi alla procedura medesima è Direttore centrale pro tempore;

- per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio n. 112, pianificazione, centro funzionale decentrato (cfd) e sistemi tecnologici;

2. L'Impresa assicuratrice può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 30 - Codice di comportamento

1. Si richiama il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e si richiama specificamente il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24/02/2015 (pubblicato nel BUR dd. 11/03/2015, link: <http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/03/11/10>), quest'ultimo da considerarsi quale parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato. In ottemperanza dell'articolo 2 del Codice, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa assicuratrice. L'Impresa assicuratrice garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Protezione Civile della Regione, prendano visione del codice di comportamento di cui sopra.

2. La Protezione Civile della Regione ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.

3. L'Impresa assicuratrice non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le violazioni di dette disposizioni comportano la nullità del presente contratto.

4. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 31 - Segreto professionale ed obbligo di riservatezza

1. L'Impresa assicuratrice, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Protezione Civile, non dovrà divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla Protezione Civile o di terzi di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; si impegna inoltre a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'espletamento del servizio.

2. L'Impresa assicuratrice si impegna pertanto all'osservanza del segreto professionale, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 622 del Codice penale, nonché dal T.U. sulla tutela dei dati personali D.Lgs. 196/2003.

Art. 32 - Tutela dei lavoratori dipendenti

1. L'Impresa assicuratrice assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

PREMIO CONVENUTO

Pagamento		Imponibile	Imposta	Totale euro
Alla firma:				
Dal 26/11/2017	Al 26/11/2018	35.871,34	7.622,66	43.494,00
Rate: SEMESTRALI				
Dal 26/11/2018	Al 26/05/2019	17.935,67	3.811,33	21.747,00

Padova, 22 Novembre 2017

ALLIANZ S.p.A.

Gerenza Di Padova

IL CONTRAENTE